avv. ANDREA CONTE
NOTAIO
Via Torino n. 89 - 20008 - Bareggio (MI)
Tel. 02.90.14.071 - Fax 02.73.96.50.00
email: notaioconte@gmail.com

N. 1177 Rep. N. 749 Racc.

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di aprile

15.4.2021

In Milano, nei locali di via Fratelli Ruffini n. 10.

Avanti a me avv. Andrea Conte, Notaio in Bareggio, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono presenti:

Della Gherardesca Verecondi Scortecci (cognome) Costantino (nome) nato a Roma il 29 gennaio 1977, residente in Milano, via Vincenzo Bellini n. 13
codice fiscale DLL CTN 77A29 H501P

Bozzo Giorgio Umberto nato a Rapallo il 15 luglio 1963, residente in Milano, via Benedetto Marcello n. 89
codice fiscale BZZ GGM 63L15 H183J

Romagnolo Arianna nata a Milano il 15 gennaio 1970, residente in Milano, Alzaia Naviglio Pavese n. 34
codice fiscale RMG RNN 70A55 F205O

Schmitz Christian nato a Milano il 18 giugno 1972, residente in Milano, via Benedetto Marcello n. 89
codice fiscale SCH CRS 72H18 F205I

Bedussi Jacopo nato a Brescia il 23 febbraio 1987, residente in Milano, via Nervesa n. 6
codice fiscale BDS JCP 87B23 B157Y

Meroni Andrea nato a Monza il 23 dicembre 1992, residente in Lissone, via Gorizia n. 9
codice fiscale MRN NDR 92T23 F704N

Rondolino Bianca nata a Roma il 12 novembre 1993, residente in Roma, via di Torre Argentina n. 44
codice fiscale RND BNC 93S52 H501N

Detti comparenti, aventi i requisiti di legge, tutti cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

E' costituita, ai sensi del Libro Primo, Titolo II, Codice Civile, tra Bozzo Giorgio Umberto, Della Gherardesca Verecondi Scortecci Costantino, Romagnolo Arianna, Schmitz Christian, Bedussi Jacopo, Meroni Andrea e Rondolino Bianca, l'Associazione avente la seguente denominazione:

"Associazione LE RADICI DELL'ORGOGLIO"

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Milano, via Benedetto Marcello n. 89.

La variazione della sede legale all'interno dello stesso Comune, deliberata a norma di Legge e di Statuto, non dovrà intendersi quale modifica del presente atto costitutivo.

Articolo 3

L'Associazione è apolitica, indipendente e non ha scopo di lucro.

Articolo 4

L'Associazione ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta), ed è prorogabile.

Articolo 5

L'Associazione esercita attività di interesse sociale aventi ad oggetto:

REGISTRATO A MILANO - DP I

il 20/04/2021
n. 32392 serie 1T
Esatti Euro 200,00

ANDREA CONTE DI MAURIZIO NOTAIO IN BAREGGIO

- l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale, anche ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, s.m.i., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, nei limiti ed alle condizioni di legge;
- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, la divulgazione e la conoscenza della Comunità LGBT+ al fine di renderla fruibile a chiunque fosse interessato, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al D. Lgs. 3.07.2017, n. 117 e successive modifiche.
Si fa riferimento all'articolo 2 (due) dell'*infra* allegato Statuto dell'Associazione, per una puntuale definizione dell'oggetto e dell'attività dell'Associazione.

Articolo 6

L'Associazione è retta dal presente atto costitutivo e dallo Statuto composto da numero 29 (ventinove) articoli che, previa lettura datane ai comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera "A", perchè ne costituisca parte integrante e sostanziale.

Articolo 7

I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi; gli stessi riuniti in prima Assemblea, nominano:
- quale Presidente dell'Associazione, chiamato a presiedere il Consiglio di Amministrazione, Bozzo Giorgio Umberto, come sopra generalizzato;
- quali componenti del Consiglio di Amministrazione, per i primi 3 (tre) anni, determinandone la iniziale composizione in 3 (tre) membri (ivi incluso il Presidente Bozzo Giorgio Umberto):
** Romagnolo Arianna, come sopra generalizzata;
** Bedussi Jacopo, come sopra generalizzato.
Bozzo Giorgio Umberto, Romagnolo Arianna e Bedussi Jacopo dichiarano di accettare le cariche loro conferite e di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dalle leggi vigenti.

Articolo 8

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare che acquisirà l'Associazione nel corso della sua esistenza.

Articolo 9

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

Articolo 10

Per tutto quanto non previsto dal presente Atto Costitutivo e dall'allegato Statuto, si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.
Trattamento dei dati: Ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della privacy, antiterrorismo ed antiriciclaggio, i comparenti dichiarano di essere stati edotti da me Notaio o da persone da me incaricate circa la raccolta, il trattamento, la conservazione e la comunicazione a soggetti pubblici dei loro dati anagrafici e personali, dei loro diritti riguardo all'accesso, alla correzione e alla cancellazione degli stessi dagli archivi tenuti nel mio Studio, nonché dell'obbligo di rilasciare copia dei miei atti a chiunque ne faccia richiesta.

Articolo 11

Il Presidente Bozzo Giorgio Umberto viene delegato dai presenti a svolgere tutte le pratiche necessarie perché l'Associazione abbia la sua giuridica esi-

stenza ed autorizzato ad apportare al presente atto ed all'allegato Statuto tutte le modifiche che si rendessero necessarie al suddetto fine.

Articolo 12

Della Gherardesca Verecondi Scortecci Costantino, Bozzo Giorgio Umberto, Romagnolo Arianna, Schmitz Christian, Bedussi Jacopo, Meroni Andrea e Rondolino Bianca, costituenti l'intera compagine degli associati, danno ampio mandato e conferiscono ogni più ampio potere al Presidente Bozzo Giorgio Umberto di porre in essere tutte le pratiche necessarie od anche solo opportune (a fini esemplificativi e non esclusivi: proporre le relative istanze, presentare comunicazioni, sottoscrivere e presentare documentazione, ecc.) ai fini del formale riconoscimento della costituenda associazione, nonché del suo riconoscimento quale Ente del Terzo Settore e conseguente iscrizione nell'apposito Registro, ai sensi delle normative pro tempore vigenti, espressamente attribuendogli il potere di apportare al presente Atto e all'allegato Statuto tutte le integrazioni e le modifiche che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti e dagli Enti preposti, ivi incluso il potere di inserire nella denominazione la sigla "ETS", conseguentemente modificando lo Statuto Sociale.

Articolo 13

Imposte e spese del presente atto, annesse e dipendenti, cedono come per legge e vengono poste a carico dell'Associazione.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale, unitamente a quanto allegato, ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore diciannove e minuti cinque.

Dattiloscritto ai sensi di legge da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano su due fogli di cui occupa cinque intere pagine e quanto fin qui di questa.

F.to Costantino della Gherardesca Verecondi Scortecci
F.to Giorgio Umberto Bozzo
F.to Arianna Romagnolo
F.to Christian Schmitz
F.to Bedussi Jacopo
F.to Andrea Meroni
F.to Bianca Rondolino
F.to Andrea Conte notaio (L.S.)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LE RADICI DELL'ORGOGLIO"

DENOMINAZIONE

Articolo 1

È costituita un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale in forma di associazione denominata «LE RADICI DELL'ORGOGLIO» (di seguito, l'"Associazione").

SCOPO

Articolo 2

L'Associazione esercita attività di interesse sociale aventi ad oggetto:

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i.
- l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale, anche ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, s.m.i., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, nei limiti ed alle condizioni di legge;

In particolare si prefigge, attraverso lo studio, la ricerca e la raccolta di materiali, di recuperare e fare opera di divulgazione della storia della comunità LGBT + in Italia per renderla fruibile a chiunque fosse interessato.

L'Associazione esprime in pieno la propria autonoma soggettività interloquendo direttamente, in forza del suo agire sociale, con tutti gli altri soggetti della società.

L'Associazione non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione, anche indiretta, di proventi, di utili o di avanzi di gestione ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i. .

Sono ambiti prioritari di attività dell'Associazione, all'interno dello scopo primario enunciato:

a) la creazione di eventi;
b) l'organizzazione di seminari formativi;
c) la partecipazione dei suoi rappresentanti a incontri pubblici in aziende, scuole o istituzioni;
d) la consulenza personale, aziendale e strategica;
e) la costituzione di movimenti culturali collegati che valorizzino presso la popolazione italiana, europea e mondiale, il tema della diversità e delle eccellenze individuali;
f) la promozione dei servizi offerti dall'Associazione stessa;
g) l'attività editoriale multimediale;
h) la creazione di *merchandising*;
i) la creazione di supporti digitali;
j) l'organizzazione di viaggi ed eventi ricreativi per i soci;
k) la promozione e gestione di centri espositivi, congressuali, teatri e sale cinematografiche.

L'elenco deve comunque intendersi esemplificativo e non esaustivo.

Ed, ancora, in via strumentale ed accessoria alle attività istituzionali, potrà:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di

finanziamenti e mutui nell'interesse dell'Associazione, a breve o a lungo termine, la locazione attiva e passiva, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di usufrutto di immobili - residenziali e non, anche a destinazione ricettiva - e beni mobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate necessarie, opportune od utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, comodataria, usufruttuaria o sui quali comunque e a qualsiasi titolo eserciti la detenzione, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione dì parte delle attività;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi coincidenti o analoghi a quelli dell'Associazione medesima. L'Associazione, potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- promuovere, progettare, gestire mostre od altri eventi tipici promossi o organizzati dall'Associazione, procedere alle pubblicazioni dei relativi atti o documenti, e a tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Associazione e gli altri operatori degli stessi settori e gli enti pubblici di riferimento;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, della multimedialità, e degli audiovisivi in genere;
- assumere la veste di socio in società di capitali costituite o da costituire, di promotore nella costituzione di società per pubblica sottoscrizione, di socio fondatore in fondazioni, purché l'attività svolta da questi sia coincidente, analoga o funzionale allo scopo dell'Associazione;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

SEDE

Articolo 3

L'Associazione ha sede in Comune di Milano.
Possono essere costituiti uffici o sedi secondarie in attuazione delle finalità dell'Associazione.
Il trasferimento della sede sociale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

DURATA

Articolo 4

L'Associazione ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta), ed è prorogabile.

SOCI E CATEGORIE DI SOCI

Articolo 5

Sono ammessi a fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti che condividono le finalità e lo scopo

dell'Associazione, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposito Regolamento. I soci diversi dalle persone fisiche partecipano alla vita dell'Associazione attraverso il proprio Presidente o il loro rappresentante *ad hoc* nominato.
Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 8.
L'ammissione all'Associazione è deliberata, secondo le modalità di cui al successivo articolo 7, su domanda scritta del richiedente.
In base alle disposizioni di cui alla legge 196/2003 ed al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché delle vigenti norme in materia, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, e trattati secondo le modalità di legge.
Il numero dei soci effettivi è illimitato.
La quota associativa non è trasmissibile. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 (dieci) giorni dall'iscrizione nel libro soci.
L'ammontare della quota annuale è stabilito dal Consiglio di Amministrazione entro il termine di approvazione del bilancio.
L'Associazione è costituita da:
a) soci fondatori;
b) soci ordinari;
c) soci sostenitori.
Sono soci fondatori le persone, fisiche o giuridiche, che hanno partecipato all'Atto Costitutivo dell'Associazione.
Sono soci ordinari le persone fisiche o gli enti che vengono ammessi successivamente dal Consiglio di Amministrazione a partecipare attivamente alla vita dell'Associazione a seguito di loro domanda.
Sono soci sostenitori le persone fisiche o gli enti che vengono ammessi successivamente dal Consiglio di Amministrazione a partecipare attivamente alla vita dell'Associazione a seguito di loro domanda e che sostengono economicamente l'Associazione.
Non può essere socio dell'Associazione chi abbia subito una condanna penale passata in giudicato per un reato non colposo punito dalla Legge con una pena detentiva non inferiore nel minimo ad anni 3 (tre), a prescindere dalla pena concretamente inflitta e/o scontata. Tale requisito è causa ostativa alla presentazione della domanda di adesione all'Associazione, e causa di decadenza automatica se sopravvenuta all'assunzione della qualifica di Associato.

DOVERI E DIRITTI DI TUTTI SOCI

Articolo 6

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario e impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
I soci versano una quota annua non inferiore all'importo determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione per ciascuna categoria di soci. La quota deve essere versata entro il termine fissato dal Consiglio di Amministrazione, comunque precedente alla data fissata per l'assemblea di approvazione del bilancio.
Tutti i soci hanno uguali diritti a prescindere dalla categoria di appartenenza e assumono le responsabilità previste dalla legge, dallo Statuto e dai

MAURIZIO NOTAIO IN BARLETTA * ANDRIA * CONTE DI

regolamenti interni.
I soci hanno diritto a partecipare alle attività promosse dall'Associazione.
I soci hanno la facoltà di prestare la propria opera a favore dell'Associazione, anche in modo retribuito.
I soci sono tenuti ad osservare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi dirigenti ed a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organi dirigenti. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione; non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

AMMISSIONE DEI SOCI

Articolo 7

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati.
In tale domanda devono essere indicate le generalità complete del richiedente e deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
Sulla domanda di adesione delibererà il Segretario dell'Associazione entro 90 (novanta) giorni dalla sua presentazione. Nel caso in cui il Segretario ritenesse di dover respingere la domanda di ammissione, della decisione sarà investito il Consiglio di Amministrazione, che dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni. Il Consiglio potrà vagliare in blocco le domande di ammissione mediante sedute allo scopo convocate a cadenza trimestrale. Solo l'eventuale diniego dovrà essere motivato.
Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.
Le modalità di presentazione e accettazione della domanda di ammissione sono specificate nel regolamento.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Articolo 8

La qualità di socio non può essere acquisita a tempo determinato e si perde per recesso, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione sia in caso di morosità, sia in caso di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole all'Associazione e/o incompatibile con le finalità di quest'ultima.
È escluso di diritto il socio che abbia subito una condanna penale passata in giudicato per un reato non colposo punito dalla Legge con una pena detentiva non inferiore nel minimo ad anni 3 (tre), a prescindere dalla pena concretamente inflitta. In tale ipotesi, il Consiglio di Amministrazione delibera se agire nei confronti del socio per eventuali danni, anche d'immagine, subiti dall'Associazione.
In tal caso al socio vengono previamente comunicate per posta elettronica le ragioni della esclusione affinché possa fornire eventuali chiarimenti o giustificazioni. La decisione avente ad oggetto l'esclusione del socio compete al Consiglio di Amministrazione che deve deliberare all'unanimità dei consiglieri.
È escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso, morte o esclusione.

ORGANI

Articolo 9

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Vice-Presidente
e) il Segretario;
f) il Tesoriere, se nominato
g) l'Organo di Controllo, se nominato
h) il Revisore dei Conti, se nominato.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

L'Assemblea ordinaria, costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa, è convocata almeno una volta all'anno entro la fine del mese di aprile dal presidente. Quando particolari ragioni lo impongono l'Assemblea potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea dovrà inoltre essere convocata ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio di Amministrazione lo ritengano opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei soci in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea è convocata ad opera del Consiglio di Amministrazione, il quale si avvale per le comunicazioni e per gli adempimenti del Segretario. Il Segretario procederà mediante comunicazione inviata per posta elettronica o altra modalità digitale o cartacea almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'ordine del giorno è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

In nessun caso possono essere portati alla discussione dell'Assemblea argomenti relativi alla esclusione del singolo associato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in sua mancanza dal Vice-presidente, se nominato, o dalla persona designata dal Consiglio di Amministrazione.

Il segretario dell'Assemblea è il Segretario dell'Associazione. In sua assenza o impedimento l'Assemblea eleggerà un segretario.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il Segretario.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ASSEMBLEA ORDINARIA

Articolo 11

Sono di competenza dell'Assemblea:

a) l'approvazione delle linee guida relative all'attività dell'Associazione per il successivo esercizio, determinate dal Consiglio di Amministrazione nella propria relazione;
b) l'approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta dall'Associazione;
c) l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
d) la nomina di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione;
e) la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
f) la nomina, quando previsto, dell'Organo di controllo;
g) la nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
h) l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
i) tutte le altre deliberazioni che le vengano sottoposte dal Consiglio di Amministrazione.
j) le delibere sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
k) gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Nell'Assemblea dei soci vengono discusse e trattate solo le questioni poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea prende le sue decisioni a maggioranza dei soci presenti e rappresentati, tenuto conto che ogni socio non può rappresentare più di 2 (due) altri soci. Non sono ammesse deleghe a terzi.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza, anche per delega, in prima convocazione, della metà più uno dei soci in regola con il versamento delle quote sociali; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati in regola con il versamento delle quote sociali.

Il verbale di assemblea viene redatto e sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Articolo 12

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

a) le modifiche all'Atto Costitutivo e al presente Statuto;
b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; e la conseguente devoluzione del patrimonio secondo le norme di legge pro tempore vigenti.

Tali decisioni possono essere prese con una maggioranza pari alla metà più uno dei soci in regola con il versamento della quota associativa. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 13

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 5 (cinque) membri,

incluso il Presidente, nominati dall'Assemblea dei soci. Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è determinato dall'assemblea che li elegge, senza necessità di modificare il presente Statuto.
La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) anni. I membri uscenti sono rieleggibili. In caso di cessazione di un consigliere nel corso dell'esercizio è facoltà del Consiglio di Amministrazione di cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino alla successiva assemblea.
I primi amministratori sono nominati dai soci fondatori nell'Atto Costitutivo dell'Associazione e durano in carica 3 (tre) anni.
Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 14

Il Consiglio di Amministrazione provvede al governo dell'Associazione ed elegge tra i suoi membri il Segretario ed il Tesoriere.
Sono compiti del Consiglio:

a) lo sviluppo e l'attuazione delle linee guida relative all'attività dell'Associazione approvate dall'assemblea;
b) la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
c) le delibere sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità;
d) la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale;
e) l'erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente Statuto;
f) l'autorizzazione di ogni acquisizione, alienazione o locazione, mutui o prestiti necessari al funzionamento dell'Associazione nonché ogni tipo di transazione.
g) la definizione di eventuali emolumenti per specifici membri del Consiglio di Amministrazione stesso o per collaboratori dell'Associazione;
h) l'esclusione del socio, ai sensi dell'articolo 11 del presente Statuto;
l) la predisposizione di un eventuale "Regolamento Interno", nonché di tutti gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto;
m) la decisione circa l'opportunità della nomina di un Organo di Controllo e/o un Revisore, nei casi non obbligatori per legge, ferma restando la competenza della nomina dei componenti all'Assemblea dei soci;
n) ogni altra materia allo stesso demandata dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri.

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 15

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 1 (una) volta all'anno su convocazione del suo Presidente o in seguito a domanda di almeno metà più uno dei suoi membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire 2 (due) giorni prima

della data fissata.
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.
Il Consiglio, anche in mancanza di regolare convocazione, è validamente costituito in forma totalitaria, quando siano presenti tutti i membri e l'Organo di Controllo e/o il Revisione, qualora nominati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione possono essere tenute anche in video-conferenza, ovvero in audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.
Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione può, con apposito regolamento, definire ulteriori modalità di riunione tenendo conto delle tecnologie che si rendano in futuro disponibili, a condizione che sia garantita a ciascun consigliere l'espressione del voto e delle opinioni in ordine alle deliberazioni da adottare.
Alle adunanze del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, l'Organo di Controllo e/o il Revisione, se nominati.
In caso di assenza, il Consiglio nomina al proprio interno un segretario della riunione.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente. Ogni membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificati motivi, sarà risultato assente per 3 (tre) riunioni consecutive verrà considerato dimissionario.
Le votazioni riguardanti persone vengono assunte a scrutinio segreto su richiesta anche di un solo consigliere.
Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

PRESIDENTE

Articolo 16

Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione, anche processuale, con firma libera e disgiunta, con facoltà di nominare procuratori alle liti o *ad negotia*.
In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei soci, e dura in carica 3 (tre) anni, è revocabile, compone e presiede il Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

Il Presidente costituisce, presiede e dirige i Comitati di Progetto, ove costituiti, ai sensi e con le modalità di cui al seguente articolo 17 del presente Statuto.

COMITATI DI PROGETTO

Articolo 17

Al fine di realizzare la migliore gestione dei fondi espressamente vincolati a finalità o progetti, potranno essere costituiti "fondi speciali" gestiti da appositi Comitati specifici di progetto, con autonoma contabilità e rendicontazione, secondo la volontà e le indicazioni dei donatori e contributori, purché nel rispetto degli scopi dell'Associazione.

Il Comitato di progetto viene costituito con decisione del Presidente dell'Associazione per la gestione esecutiva di progetti specifici deliberati dal Consiglio di Amministrazione. Possono esistere contemporaneamente più Comitati di Progetto. Il Presidente, all'atto della costituzione, ne determina finalità e poteri.

Il Comitato di Progetto si compone del Presidente dell'Associazione, che lo presiede, e, se ritenuto necessario, da ulteriori due membri, individuati dal Presidente tra gli associati.

Le adunanze del Comitato di Progetto sono convocate dal Presidente ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, mediante invito da recapitarsi ai membri dello stesso almeno 3 (tre) giorni prima della adunanza con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario (nei casi di urgenza almeno un giorno prima).

Anche in mancanza di convocazione, il Comitato è validamente costituito in forma totalitaria con la partecipazione di tutti i componenti, se nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti in discussione.

Le adunanze del Comitato possono essere tenute anche in audio o video conferenza, nel rispetto delle regole di cui al precedente articolo 15.

Il Comitato di Progetto delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

SEGRETARIO

Articolo 18

Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e la gestione ordinaria dell'Associazione.

Esercita le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto, ivi incluso l'ammissione dei nuovi soci secondo le modalità di cui al precedente articolo 7 dello Statuto.

Esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

TESORIERE

Articolo 19

Il Tesoriere, se nominato, tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, predispone i bilanci, cura i pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE DEI CONTI

Articolo 20

L'assemblea, nei casi obbligatori di legge, ovvero nel caso in cui lo ritenga opportuno, elegge un organo di controllo, monocratico o collegiale, nel qual caso esso è composto da 3 (tre) membri effettivi, scelti anche fra i non soci

MAURIZIO NOTAIO in BAREGGIO

dell'assemblea, con la designazione del Presidente.
Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i., ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i., Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L'assemblea, nei casi obbligatori di legge, ovvero nel caso in cui lo ritenga opportuno, elegge il revisore dei conti o una società di revisione legale, aventi i requisiti di legge.
Il revisore o la società di revisione legale esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferiscono all'assemblea. I revisori dei conti restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

RESPONSABILITA'

Articolo 21

Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

DENUNZIA AL TRIBUNALE E AI COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 22

1. Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile.
2. Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, che hanno più di 500 associati, può denunziare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denunzia nella

relazione all'assemblea. Se la denunzia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 23

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione e da tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti.

L'Associazione trarrà le proprie risorse finanziarie:

a) dalle quote associative, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
b) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
c) da convenzioni con enti pubblici e/o privati;
d) da fondi Ministeriali ed Europei per lo svolgimento di progetti finalizzati al perseguimento delle attività statutarie;
e) da raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione;
f) da tutti gli altri proventi eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Le somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico e non costituiscono in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione ai proventi e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

RENDICONTO

Articolo 24

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto annuale, oppure un bilancio se obbligatorio ai sensi di legge. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio o il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione.

Copia del rendiconto o del bilancio deve essere messo a disposizione di tutti i soci contestualmente alla convocazione dell'assemblea per l'approvazione.

Eventuali avanzi della gestione devono essere reinvestiti al fine di finanziare l'attività istituzionale degli esercizi successivi.

Si applicano le ulteriori norme in materia di bilancio e contabilità, previste dalla legge pro tempore vigente.

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

Articolo 25

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

VOLONTARI

Articolo 26

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

ATTIVITA' RETRIBUITA

Articolo 27

Nei limiti di cui all'articolo 26 del presente Statuto, l'Associazione corrisponde a chiunque presti la propria opera per l'Associazione, salva l'ipotesi in cui venga prestata espressamente a titolo liberale, gratuito o volontario, un emolumento per l'opera effettivamente svolta, anche se membro dell'organo amministrativo. È altresì tenuta al rimborso delle spese sostenute e alle indennità dovute in ragione dell'opera svolta.

LIBRI E SCRITTURE CONTABILI

Articolo 28

Oltre alle scritture contabili e al rendiconto o bilancio, l'Associazione tiene i libri obbligatori per legge e quelli reputati opportuni dal Consiglio di Amministrazione.

I libri sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione e, se non vietato dalla legge, esclusivamente con modalità informatiche.

I soci hanno diritto di esaminare tutti i libri dell'Associazione e di ottenerne estratti a proprie spese, con conseguente obbligo dell'Associazione di metterli a disposizione dell'Associato entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta.

SCIOGLIMENTO

Articolo 29

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione dell'eventuale patrimonio residuo dell'ente, che dovrà essere devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, secondo quanto disposto dalla legge.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto secondo le norme di legge pro tempore vigenti, preferibilmente ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Costantino della Gherardesca Verecondi Scorticci

Georgia Umberto Bono

Oriana Romagnolo

Christian Semitt

Bedussi Jacopo

Andrea Menon

Bianca Randolino

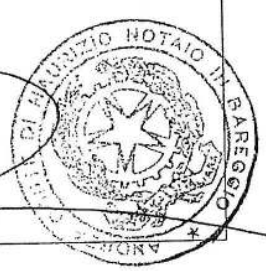
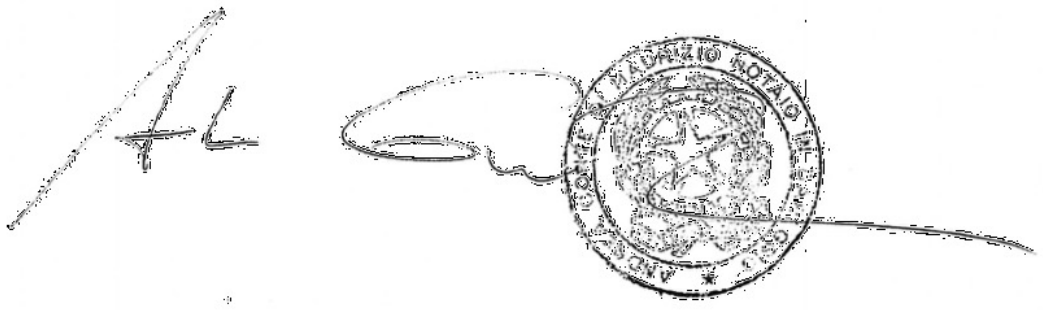
Copia conforme all'originale e ai suoi allegati che si rilascia in carta libera per gli usi consentiti.
Bareggio, venti aprile duemilaventuno.